

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	37
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense. Atto n. 450 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	38

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 226-bis, 226-ter e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica. C. 2615 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	53

SEDE REFERENTE:

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	42
DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	54
Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	51
Sui lavori della Commissione	51

SEDE REFERENTE:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative 2.7 e 2.025 del Relatore</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
AVVERTENZA	52

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 ottobre 2026. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone di modificare l'ordine del giorno dei lavori

odierni nel senso di procedere innanzitutto all'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, dello schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense (A.G. 450), per passare poi agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense.**Atto n. 450.***(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, evidenzia che lo schema è inteso ad attuare la delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 28 luglio 2026, n. 137. Esso si compone di 95 articoli suddivisi in sei titoli e di una tabella allegata ed è destinato a sostituire integralmente la disciplina recata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 – di cui conserva tuttavia l'impianto generale – e ad assorbire la disciplina dell'elezione dei consigli dell'ordine recata dalla legge 12 luglio 2017, n. 113.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 137 del 2026, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. La delega va quindi esercitata entro il 16 febbraio 2026.

Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Il termine per l'espressione del parere parlamentare scade pertanto il 25 novembre 2026.

Quanto al contenuto dello schema di decreto, il titolo I (articoli da 1 a 25) reca le disposizioni generali.

Il capo I enuncia i principi dell'ordinamento forense. Si afferma, in particolare, il principio della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato e il collegamento della professione forense con lo Stato di diritto. Si definiscono le attività riservate, che comprendono – oltre alla difesa in giudizio – le procedure arbitrali rituali, la negoziazione assistita, la mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale svolte in modo

continuativo, sistematico e organizzato e connesse all'attività giurisdizionale.

Si ripristina inoltre l'istituto del giuramento in luogo dell'impegno solenne, attualmente previsto dalla legge professionale vigente. Si rafforza il segreto professionale, che viene dichiarato inviolabile e indisponibile – salve le deroghe tassativamente previste – ed esteso a dipendenti, collaboratori, praticanti, associati, soci e partecipanti alla rete.

Si disciplina inoltre la deontologia, con la previsione di un codice aggiornato almeno ogni tre anni e improntato, per quanto possibile, alla tipizzazione delle condotte. Si prevedono, inoltre, norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile, pubblicità informativa sull'esercizio della professione, nonché in materia di compenso e mandato professionale.

Le norme sul compenso dell'avvocato, in particolare, prevedono che, salvi i casi di equo compenso, esso è pattuito per iscritto e liberamente, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi e fermo il divieto del patto di quota lite. Si prevede altresì la solidarietà delle parti nel pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati che hanno prestato la loro attività e risultano ancora creditori, salvo diverso accordo. È inoltre prevista l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo assistito dal parere di congruità del consiglio dell'ordine.

Il capo II disciplina le modalità di esercizio della professione. Essa è esercitata in forma individuale o collettiva, tramite associazioni professionali, società tra avvocati o reti professionali.

Si dispone che le associazioni professionali siano aperte ad altri liberi professionisti, purché la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati. La nuova disciplina delle reti tra avvocati e delle reti multidisciplinari prevede che esse siano dotate di soggettività giuridica se costituite con organo comune e fondo patrimoniale. Per quanto riguarda le società tra avvocati, si fissano la soglia dei due terzi del capitale e dei diritti di voto riservata ai soci avvocati, la maggioranza di soci avvocati nell'organo di gestione, il divieto di influenza

dominante del socio non professionista, nonché taluni limiti alla partecipazione agli utili dei soci non professionisti e il divieto di attività prevalente in loro favore.

Si dettano quindi norme in materia di conferimento dell'incarico da parte di un terzo.

Si introduce una disciplina organica sulla monocommittenza e la collaborazione continuativa. Si prevede, in particolare, che il contratto debba essere provato per iscritto e indicare, tra l'altro, la durata e il compenso — che per la monocommittenza non può essere inferiore ai parametri ministeriali — e che il rapporto sia sospeso, senza possibilità di recesso del committente, nei casi di indisponibilità fino a centottanta giorni per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia o infortunio.

Il capo III disciplina la formazione e l'aggiornamento professionale, con il passaggio dal sistema pluriennale dei crediti all'obbligo su base annuale.

In caso di mancato assolvimento di tale obbligo entro il primo quadrimestre dell'anno successivo, è prevista la sospensione amministrativa, disposta — previa diffida — dall'ordine di appartenenza. È altresì prevista l'esenzione dall'obbligo formativo, tra gli altri, dei professori universitari e dei ricercatori in materie giuridiche, salvo che per la deontologia e l'ordinamento forense.

Sono quindi dettate norme in materia di titolo di avvocato specialista, che è conseguibile mediante corsi biennali o in base alla comprovata esperienza nel settore e attribuito dal Consiglio nazionale forense.

Il titolo II (articoli da 26 a 34) disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.

Si prevede, in particolare, l'istituzione presso ciascun consiglio dell'ordine di un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo. Si ridefiniscono i procedimenti di iscrizione e cancellazione e il regime delle incompatibilità e delle attività compatibili. Tra queste ultime figurano le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, gli incarichi nelle procedure concorsuali e di composizione della crisi d'impresa e l'attività di agente sportivo.

Si detta una disciplina in merito alla sospensione dall'esercizio della professione. Si prevedono quindi norme sull'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e sulla posizione degli avvocati degli enti pubblici, ora iscritti nell'albo e non più in un elenco speciale.

Il titolo III (articoli da 35 a 62) riguarda gli organi e le funzioni degli ordini forensi.

Si definisce la natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. Si dettano norme sull'organizzazione dell'ordine circondariale, dei relativi organi e delle modalità di svolgimento dell'elezione degli stessi. Si tratteggiano quindi le regole sul procedimento elettorale, che sostituiscono quelle recate dalla legge n. 113 del 2017: candidature individuali, preferenze esprimibili nella misura dei tre quarti dei consiglieri da eleggere, di cui almeno un terzo in favore del genere meno rappresentato quando sono espresse nel numero massimo, seggio elettorale in luogo della commissione elettorale, operazioni di voto anche con modalità elettroniche, ineleggibilità dopo tre mandati consecutivi e ricanidatura decorsi sei anni, nonché reclamo al Consiglio nazionale forense entro quindici giorni dalla proclamazione.

Si contempla quindi la possibilità di scioglimento di un consiglio, dal quale discende la nomina di un commissario straordinario da parte del Consiglio nazionale forense.

Si delinea quindi la disciplina del Consiglio nazionale forense, che prevede un mandato ridotto a tre anni e una composizione variabile in ragione del numero degli iscritti di ciascun distretto.

Il titolo IV (articoli da 63 a 70) disciplina l'accesso alla professione.

Si prevede, in particolare, il tirocinio di diciotto mesi continuativi presso un avvocato con almeno cinque anni di iscrizione nell'albo, che può essere svolto anche contestualmente a un rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse modalità di tirocinio diverse o equipollenti, salvo quanto previsto espressamente previsto in rela-

zione al tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o presso un ufficio legale pubblico.

Si consente di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea e, per gli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami, di svolgere il cosiddetto tirocinio anticipato, per non più di sei mesi e con possibilità di differire l'iscrizione al corso di formazione.

Si prevede inoltre la possibilità di patrocinio sostitutivo del praticante abilitato: decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio, in ambito civile davanti al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa. L'abilitazione dura al massimo cinque anni e comporta l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.

La relazione illustrativa evidenzia che, in linea con la norma di delega, rispetto alla normativa vigente «non sono riprodotti il tirocinio presso gli uffici giudiziari e il valore di un anno riconosciuto al diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Non sono riprodotti, inoltre, il tirocinio presso due avvocati e il limite di tre praticanti per avvocato e la facoltà di riconoscere al praticante un'indennità o un compenso».

È quindi prevista la frequenza obbligatoria, per dodici mesi, di un corso di formazione di indirizzo professionale organizzato dalle scuole forensi istituite dai consigli dell'ordine, anche in collaborazione con soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e con le università e le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate. Il superamento della prova finale di tali corsi condiziona il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e l'accesso all'esame.

Si disciplina quindi l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, con la precisazione che le relative regole si applicano dalla sessione d'esame del 2027.

L'esame si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e

in una prova orale. Viene dettata la disciplina relativa allo svolgimento delle prove scritte e orali, nonché tracciati i criteri di valutazione delle prove e i punteggi necessari per il superamento di ciascuna prova e dell'esame.

Si disciplina la composizione della commissione centrale di esame e delle sotto-commissioni che operano presso ogni sede di corte di appello. Si dettano regole specifiche sul regime delle incompatibilità dei commissari di esame e si disciplinano le modalità di correzione delle prove scritte, fermo restando che le specifiche modalità di svolgimento dell'esame di Stato sono disciplinate con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame.

Il titolo V (articoli da 71 a 91) riscrive il procedimento disciplinare.

In particolare, viene assegnato il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri ai consigli distrettuali di disciplina forense, dei quali sono disciplinati il funzionamento e la composizione. Si definisce l'articolazione della competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina e si descrive il contenuto della decisione che definisce il procedimento disciplinare, che può essere di proscioglimento o di irrogazione di una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese fino a cinque anni e radiazione.

Viene quindi disciplinato il richiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare ed è irrogabile in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento.

Vengono inoltre dettate norme in ordine alla prescrizione dell'azione disciplinare, ai rapporti tra azione disciplinare e processo penale e al regime delle comunicazioni e delle notifiche relative al procedimento disciplinare.

Sono altresì disciplinati i poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina.

Sono quindi delineate le diverse fasi del procedimento disciplinare dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina, quali l'acqui-

sizione di informazioni, la costituzione dell'adunanza plenaria, la fase istruttoria preliminare, l'archiviazione ovvero la citazione a giudizio, le fasi del dibattimento e i casi di astensione e riconsuazione.

Per quanto concerne la fase successiva al procedimento disciplinare, si detta la disciplina delle impugnazioni, dell'eventuale sospensione cautelare, dell'esecutività delle decisioni, dell'esecuzione delle sanzioni e della riabilitazione dell'iscritto.

In particolare, si riconosce all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso cui quest'ultimo è iscritto e al procuratore della Repubblica il diritto di proporre ricorso dinanzi al Consiglio nazionale forense, avverso le decisioni del consiglio distrettuale, nonché il ricorso incidentale.

Si disciplina la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio nei casi connessi all'applicazione di misure cautelari, pene accessorie, misure di sicurezza o determinate condanne penali, prevedendone la durata massima annuale, l'immediata esecutività, le cause di perdita di efficacia e la possibilità di revoca o modifica, nonché il ricorso al Consiglio nazionale forense.

Sono quindi recate norme specifiche sui termini di esecutività della decisione disciplinare di condanna, sull'esecuzione delle sanzioni – di competenza del consiglio dell'ordine presso il cui albo o registro è iscritto il soggetto incolpato – nonché sull'annotazione del provvedimento nel fascicolo personale, sulla trasmissione all'archivio centrale telematico e sulla cancellazione dall'albo in caso di radiazione.

Si disciplina infine l'istituto della riabilitazione, la quale può essere richiesta una sola volta in presenza di determinate condizioni e decorso un periodo differenziato in relazione alla gravità della sanzione, con conseguente cessazione di tutti gli effetti accessori e preclusivi della stessa.

Il titolo VI (articoli da 92 a 95) reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, riproducendo la normativa vigente, si introduce una disciplina speciale relativa all'accertamento e alla riscossione dei crediti contributivi della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza forense.

Infine, si disciplina il passaggio dal previgente ordinamento al nuovo ordinamento. Nello specifico, si individuano i procedimenti disciplinari ai quali si applicano le nuove disposizioni e quelli che rimangono assoggettati alla legge n. 247 del 2012 e si regola l'applicazione temporale delle norme sulla prescrizione e sulle impugnazioni.

Viene, infine, regolata la permanenza in carica dei consigli distrettuali di disciplina già costituiti e l'ultrattività dei decreti e dei regolamenti vigenti fino all'adozione dei nuovi regolamenti attuativi.

Conclusivamente, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il 26 novembre 2026. Tuttavia il provvedimento – che è stato assegnato alla Commissione solo nella giornata di ieri – è corredato di una nota del Ministero della giustizia in cui si evidenzia l'esigenza di acquisire in tempi rapidi i prescritti pareri parlamentari, sulla base delle ragioni ivi esposte.

Pertanto, invita fin d'ora i gruppi a valutare la possibilità di limitare alla sola acquisizione di contributi scritti, senza procedere allo svolgimento di audizioni. Ove invece i gruppi ritenessero necessario svolgere un ciclo di audizioni, li invita a far pervenire le eventuali richieste di audizione entro la giornata odierna, così da poterne programmare lo svolgimento la prossima settimana.

Valentina D'ORSO (M5S), con riguardo a quanto da ultimo rappresentato dal presidente, esprime l'avviso di ritenere comunque utile procedere ad un ciclo, ancorché in tempi rapidi, di audizioni.

Tale esigenza appare rafforzata dal fatto che è stato trasmesso ai deputati un documento elaborato dal Consiglio nazionale forense contenente diverse osservazioni che meritano di essere approfondite, vieppiù in ragione del fatto che provengono dall'organo che, più di ogni altro, ha partecipato ai lavori della riforma sin dalla sua genesi.

Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alle considerazioni della collega D'Orso, concordando sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta dei colleghi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia quindi alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'esame del provvedimento.

Ribadisce, tuttavia, come pensa possa essere nell'interesse di tutti i gruppi concludere l'attività conoscitiva entro la prossima settimana, così da essere nelle condizioni di esprimere il parere in tempi rapidi.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche agli articoli 226-bis, 226-ter e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica.

C. 2615.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre 2026, in sostituzione della relatrice Dondi, ha svolto la relazione introduttiva.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, richiamando la relazione svolta dal presidente, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere della relatrice.

Tommaso Antonino CALDERONE (MISTO-FNV-F) dichiara il voto favorevole della propria componente sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 15.

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento si compone di 10 articoli che – secondo quanto esposto nella relazione illustrativa – introducono « un insieme coordinato di misure di carattere preventivo, penale, processuale e operativo, finalizzate a contrastare i fenomeni di violenza collettiva, rafforzare la capacità di intervento delle autorità di pubblica sicurezza e assicurare un'adeguata risposta dell'amministrazione della giustizia. Sono inoltre previsti strumenti organizzativi per la gestione di situazioni caratterizzate da un elevato numero di arresti e il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio nella città di Milano ».

L'articolo 1 reca diverse modifiche al codice penale.

Il comma 1, modifica il primo comma dell'articolo 98 del codice penale, relativo all'imputabilità del minore che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto.

La disposizione – riproducendo integralmente il testo di un disegno di legge governativo già all'esame della Commissione – introduce, per tale fascia di età, una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere. Per effetto della modifica, pertanto, la capacità del minore deve ritenersi sussistente fino a prova contraria, ferma restando la diminuzione della pena prevista dal medesimo articolo 98 per il minore riconosciuto imputabile. La novella quindi inverte il criterio attualmente seguito nell'accertamento dell'imputabilità minorile: la capacità di intendere e di volere non deve più essere positivamente accertata in ogni caso, ma viene presunta, salva la possibilità di dimostrare che il minore ne fosse privo al momento del fatto.

Si evidenzia, infine, che il secondo comma del citato articolo 98, non inciso dalla novella, reca la disciplina delle pene accessorie applicabili al minore condannato.

Il comma 2 introduce una nuova aggravante ad effetto speciale per il reato di cui all'articolo 419 del codice penale (devastazione e saccheggio), punito con la reclusione da otto a quindici anni. Tale aggravante ricorre se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Si segnala che il secondo comma dell'articolo 419 già prevede una aggravante – la quale, essendo ad effetto comune, consente l'aumento della pena fino a un terzo – che ricorre se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. L'introduzione della nuova aggravante ad effetto speciale – con possibile aumento della pena da un terzo alla metà – riduce quindi l'ambito di operatività di quella già esistente ai soli casi in cui i reati

di devastazione e saccheggio, pur avvenendo nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, non riguardano beni esistenti in luogo di vendita o di deposito. Resta altresì l'aggravante ad effetto comune per il caso in cui i fatti sono commessi – al di fuori di manifestazioni – su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Il comma 3 prevede un'analoga aggravante ad effetto speciale per il reato di cui all'articolo 420 del codice penale (attentato a impianti di pubblica utilità) punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Il comma 4 introduce il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (articolo 420-*bis* del codice penale).

La nuova fattispecie si configura quando la condotta è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico da un soggetto che, all'interno di un gruppo di almeno cinque persone, opera in modo « organizzato, anche occasionalmente ». La relazione illustrativa specifica che, a tal fine « risulta sufficiente un coordinamento minimo, anche nato durante il corteo ».

La disposizione specifica altresì che il comportamento ivi tipizzato – uso illegittimo di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancio dei medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti – è punibile quando determina un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e produce, altresì, un danno alle cose.

La sanzione consiste nella pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da 10.000 a 20.000 euro.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo, la pena è però aumentata da un terzo alla metà se ricorre l'aggravante ad effetto speciale per il caso in cui gli autori siano travisati o agiscono in modo da rendere difficile l'identificazione ovvero per il caso in cui il lancio o l'uso degli oggetti colpisca infrastrutture energetiche, di trasporto o di telecomunicazione, altri servizi pubblici, o

beni destinati a funzioni pubbliche, a pubblico servizio o esposti alla pubblica fede.

Il terzo comma punisce chi, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma.

Le condotte che integrano tale delitto, pur di diversa natura – la prima comporta un ruolo attivo di organizzazione ovvero di promozione del gruppo, la seconda si estrinseca nell’incitazione o nell’istigazione a commettere alcuni reati – soggiacciono allo stesso trattamento sanzionatorio, che eccede in misura rilevante quello riservato agli autori materiali delle fattispecie sanzionate ai sensi del primo comma.

Come specificato nella relazione illustrativa, si tratta di una « fattispecie autonoma di reato » che si configura anche con l’uso di strumenti come *social network* e *chat* e che contempla gravissime condotte connesse ad un fenomeno inedito e di particolare allarme sociale.

Per il nuovo reato introdotto dal primo comma dell’articolo in esame è altresì prevista una specifica aggravante che si configura se le condotte cagionano lesioni personali, determinando l’aumento da un terzo alla metà delle pene previste dagli articoli 582, 583, 583-*quater* e 583-*quinqüies*.

Il comma 5 estende il regime della procedibilità d’ufficio, già prevista per le lesioni personali gravissime, anche alle lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di cui all’articolo 583-*quater*, primo comma del codice penale.

Il comma 6 introduce una nuova fattispecie di danneggiamento, inserendo un apposito articolo nel codice penale con cui si prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà, quando le diverse ipotesi di danneggiamento contemplate dall’articolo 635 del codice penale ai commi primo, secondo e terzo siano commesse da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno 5 persone (articolo 635.1 del codice penale).

L’articolo 2 integra l’articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, estendendo l’arresto in flagranza differita ai delitti di devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, di cui agli articoli 419, 420, 420-*bis* e 635.1 del codice penale.

L’articolo 3 alla lettera *a*) – riproducendo integralmente il testo di un disegno di legge governativo già all’esame della Commissione – modifica l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente gli accertamenti sulla personalità del minorenni nell’ambito del processo penale minorile.

L’attuale disciplina attribuisce al pubblico ministero e al giudice, anche d’ufficio, il compito di acquisire gli elementi relativi alle condizioni e alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Il numero 1), in conseguenza delle modificazioni apportate dall’articolo 1 del decreto in esame, dispone nel senso che l’acquisizione degli elementi concernenti le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni non è più espressamente finalizzata anche all’accertamento della sua imputabilità, ma continuerebbe a essere diretta all’accertamento del grado di responsabilità, alla valutazione della rilevanza sociale del fatto, all’individuazione delle adeguate misure penali e all’adozione degli eventuali provvedimenti civili.

Il numero 2) prevede che il pubblico ministero e il giudice possano acquisire elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità, disciplinato dal citato articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale.

Il numero 3) opera un coordinamento normativo interno.

La lettera *b*) precisa, con riguardo all’arresto del minorenni, l’applicabilità del-

l'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale in materia di arresto differito.

La lettera *c*) apporta modifiche al regime cautelare estendendo agli ultrasedicienni le presunzioni di idoneità della misura cautelare più gravosa prevista per gli adulti nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione sovversiva, terroristica o eversiva ovvero di stampo mafioso (articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale).

La lettera *d*) infine estende la possibilità di applicare misure cautelari nei confronti dei minori anche alle ipotesi di nuova introduzione di cui agli articoli 420-*bis* e 635.1 del codice penale.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'applicazione temporanea dei magistrati presso altri uffici giudiziari quando ricorrano esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti, al fine di introdurre una procedura speciale derogatoria di estrema urgenza.

La nuova disposizione, infatti, stabilisce che, al verificarsi di eventi incidenti sull'ordine pubblico idonei a determinare o che abbiano già determinato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite tempestivamente, la procedura di applicazione temporanea dei magistrati venga sottoposta a una corsia accelerata ed emergenziale: l'applicazione è in questi casi disposta nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell'ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario, cui comunque sono trasmessi sia la richiesta del dirigente sia il provvedimento di applicazione adottato per le successive valutazioni di competenza.

La relazione illustrativa esplicita che la finalità primaria dell'intervento è quella di garantire, con tale procedura accelerata, la decisione sulle convalide nei termini previsti dalla legge.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni amministrative applicabili agli esercenti la responsabilità genitoriale di minori che abbiano compiuto determinati fatti di reato, nonché il risarcimento dei danni prodotti dai suddetti fatti illeciti.

L'esercente la responsabilità genitoriale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro se il minore – anche se non imputabile – ha partecipato alla commissione di fatti che integrano le fattispecie di reati previsti dal codice penale di devastazione e saccheggio (articolo 419) attentato a impianti di pubblica utilità (articolo 420), violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (articolo 420-*bis*), danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (articolo 635.1) oppure uno dei reati richiamati dall'articolo 10, comma 6-*quater* del decreto-legge n. 14 del 2017.

Quest'ultima disposizione richiama i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è prevista la misura dell'arresto obbligatorio in flagranza. Inoltre, vi rientrano anche il delitto di lesioni personali commesso in danno a specifiche categorie di soggetti ai sensi dell'art. 583-*quater* del codice penale, nonché il delitto di danneggiamento realizzato in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale.

La norma specifica che il genitore ovvero il tutore non risponde se fornisce la prova di non aver potuto impedire il fatto (cosiddetta prova liberatoria).

Il comma 2 prevede, in caso di reiterazione, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile sia raddoppiata nel minimo e nel massimo, consentendo anche in questo caso la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Il comma 3 attribuisce al prefetto la facoltà, in caso di irrogazione della sanzione per la reiterazione del fatto del minore, di segnalare al tribunale dei minorenni competente l'opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.

Il comma 4 richiama, in via sussidiaria, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 – che reca la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative – per quanto non previsto

dalla disciplina contenuta nei commi precedenti.

I commi da 5 a 7 trattano invece la materia del risarcimento del danno.

Con riguardo ai danni arrecati a beni appartenenti allo Stato ovvero ad enti territoriali, il comma 5 attribuisce al prefetto il potere di ordinare all'esercente la responsabilità genitoriale – nell'ordinanza con cui ingiunge la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 –, di pagare una somma a titolo di risarcimento, qualora i danni siano conseguenza della commissione di uno dei reati di cui al comma 1, compiuto dal minore. Anche la liquidazione dei danni compete al prefetto, il quale si basa sugli atti a disposizione.

Tale ordinanza è opponibile, ai sensi del comma 6, nel termine di 40 giorni e il giudizio si svolge nelle forme che l'articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011, detta con riguardo alla procedura dell'opposizione alla riscossione coattiva di entrate pubbliche.

Il comma 7 regola gli aspetti concernenti il risarcimento dei danni subiti dal privato in conseguenza dei fatti di reato di cui al comma 1. A tal riguardo, viene riconosciuta la possibilità per il danneggiato di ricorrere allo strumento processuale del decreto ingiuntivo per ottenere il ristoro dei danni.

In particolare, il privato può proporre ricorso per decreto ingiuntivo (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) che costituisce titolo provvisoriamente esecutivo. Ai fini della sua emissione il privato è chiamato ad allegare l'ordinanza di ingiunzione del prefetto nonché – tenuto conto che il provvedimento prefettizio potrebbe non quantificare i danni subiti dai privati – una consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni che consenta di liquidare il credito. Si tratta quindi di una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella dettata dalle richiamate disposizioni del codice di procedura civile, in quanto si considera prova scritta ai sensi dell'articolo 634 un atto, quale la consulenza di parte, che non proviene dal debitore o da un terzo.

L'articolo 6 novella il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

La lettera *a*) – che riproduce in larga parte il contenuto dell'articolo 1 di un disegno di legge (AS 1990) in corso d'esame in Commissione Affari costituzionali del Senato – interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione personali di competenza del questore, introducendo una nuova ipotesi di avviso orale «rafforzato», in quanto accompagnato ad una specifica prescrizione.

Il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 3 del codice prevede che l'avviso orale possa essere accompagnato al divieto di radunarsi con una o più delle persone coinvolte nelle stesse condotte in luoghi specificamente individuati.

Tale divieto non può avere una durata superiore a un anno e la sua applicazione deve avvenire con modalità compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento.

I destinatari sono i soggetti – anche minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni –, che, almeno nel numero di cinque, anche in gruppo, tengano in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose. Si deve altresì trattare di persone che nei cinque anni precedenti, siano già state destinatarie di altri provvedimenti quali, in sintesi, l'avviso orale, il foglio di via obbligatorio, l'ordine di allontanamento o divieto di accesso in determinati luoghi o che siano state condannate, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Con una ulteriore modifica all'articolo 3, sono quindi estese anche a tali fattispecie le procedure già previste per le forme di opposizione ai divieti disposti con l'avviso orale dinanzi al tribunale in composizione monocratica o al tribunale dei minorenni, in relazione all'età del destinatario.

La lettera *b*) estende il sistema sanzionatorio previsto dal codice antimafia alla nuova misura di prevenzione personale del divieto di radunarsi, per la cui violazione

opera il medesimo regime penale previsto per la violazione degli altri divieti connessi all'avviso orale: reclusione da uno a tre anni e multa da 1.549 a 5.164 euro, oltre alla confisca dei beni strumentali e la loro eventuale assegnazione alle Forze di polizia che ne facciano richiesta, affinché siano impiegati per compiti di istituto.

L'articolo 7 – che riproduce in larga parte il contenuto dell'articolo 1 del citato disegno di legge AS 1990 all'esame del Senato – interviene sull'istituto dell'accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia (articolo 11-*bis* del decreto-legge 59 del 1978, introdotto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 del 2026).

A tal fine si integra la disciplina che consente ad ufficiali ed agenti di polizia, in presenza di determinati presupposti, di condurre e trattenere persone nei propri uffici per non oltre 12 ore, al fine di compiere gli accertamenti di polizia ritenuti necessari. Con la norma in esame si autorizza, altresì, la polizia ad avvalersi del suddetto istituto in un'ulteriore ipotesi: prevenire reati atti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica in posti nei quali vi è un'alta concentrazione di persone nel corso di operazioni di polizia a ciò specificamente rivolte.

La relazione illustrativa richiama, come esempio, « le aree interessate dai fenomeni della cosiddetta “movida” (...). La finalità dell'intervento, dunque, è quella di attagliare i controlli di polizia alle esigenze operative più attuali, connesse a luoghi ad alta concentrazione sociale, spesso teatro di fenomeni di devianza e di eventi criminali, rispetto alle quali un'azione preventiva, come può essere ritenuta la compiuta identificazione, può riuscire ad impedire la commissione di reati ».

Quanto ai presupposti oggettivi per l'applicazione dell'istituto, il testo in esame fa riferimento alla sussistenza di un fondato motivo che il soggetto ponga in essere condotte di *concreto* pericolo per la sicurezza, mentre la misura già in vigore reca il riferimento alla « presenza di un *attuale* pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ».

La sussistenza del pericolo deve risultare da specifiche e concrete circostanze di

tempo e di luogo e da elementi di fatto, indicati a titolo di esempio nella stessa disposizione, quali il possesso di taluni oggetti o la rilevanza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per alcune tipologie di condotte delittuose.

È quindi prevista dalla norma in commento l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 3-*bis* dell'articolo 11-*bis*, concernenti le modalità di esecuzione della misura, la durata del trattenimento e le garanzie previste a tutela dell'interessato.

L'articolo 8 introduce misure straordinarie volte a rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano.

Il comma 1 dispone, fino al 31 dicembre 2026, l'incremento di 500 unità del contingente di personale delle Forze armate, già autorizzato dalla legge di bilancio per il 2025 nell'ambito del dispositivo di impiego comunemente denominato « Strade sicure ».

Il comma 2 autorizza il Ministero della difesa a procedere all'acquisizione di servizi e forniture – per il tempestivo ed efficace impiego del contingente – attraverso le procedure di somma urgenza previste dal codice dei contratti pubblici e il comma 3 dispone in relazione alla copertura dei relativi oneri.

Gli articoli 9 e 10 recano le consuete clausole di invarianza finanziaria – ad eccezione degli oneri previsti dall'articolo 8 – e di entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

C. 3121 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che sono state presentate 91 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Ricorda, quindi, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Inoltre, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce dei suddetti criteri, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Gianassi 1.03, che prevede, per il Ministero della giustizia, il finanziamento di progressioni verticali in deroga, 1.150 assunzioni a tempo indeterminato nel 2026-2028, un'indennità accessoria per il personale DAP e DGMC e risorse per la negoziazione contrattuale dei dirigenti penitenziari;

gli identici Vietri 1.05 e Gentile 1.06, che autorizzano il Ministero della cultura a stabilizzare il personale a tempo determinato di cui all'articolo 50-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021 in servizio al 31 ottobre 2026 e con 36 mesi di anzianità al 31 dicembre 2026;

Dondi 1.07, che esclude i prestatori di servizi di accesso alla rete dall'obbligo di segnalare alle autorità condotte penalmente rilevanti in materia di diritto d'autore, accesso abusivo e frode informatica, la cui omissione è punita con la reclusione fino a un anno;

Varchi 2.02, che interviene sulla liquidazione delle prestazioni obbligatorie rese

dagli operatori di telecomunicazione, prevedendo la comunicazione del decreto dopo la chiusura delle indagini ai fini dell'opposizione, direttive organizzative dei procuratori sul rispetto dei termini e un comitato tecnico ministeriale di monitoraggio del sistema e delle tariffe;

gli identici Varchi 2.03 e Bisa 2.04, che prevedono, nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, l'introduzione di un termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto per la proposizione del ricorso;

Varchi 2.015, che prevede, per i componenti togati del CSM cessati dall'incarico, la riduzione da quattro a due anni del periodo di preclusione alla nomina a funzioni direttive o semidirettive e da due a uno di quello che impedisce un nuovo collocamento fuori ruolo;

Varchi 2.019, che istituisce il ruolo dei funzionari giuridico-pedagogici dell'Amministrazione penitenziaria;

Pittalis 2.021, che estende la disciplina dell'impignorabilità alle somme di Stati esteri depositate su conti bancari o postali destinati esclusivamente a finalità diplomatiche e consolari, previa dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica;

Varchi 2.022, che consente di convocare l'assemblea di condominio, oltre che con i mezzi già previsti, mediante qualunque tecnologia o strumento, anche digitale, idoneo a garantire l'avvenuta consegna dell'avviso;

Testa 2.023, che differisce dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2029 la soppressione dei tribunali e delle procure di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto;

Testa 2.024, che ripristina nel distretto dell'Aquila i tribunali e le procure di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, disciplinandone competenze, organizzazione delle udienze e assegnazione dei magistrati;

Morrone 3.02, che stanZIA 200.000 euro per il 2027 per sperimentare l'uso dell'arma comune a impulsi elettrici da parte della polizia penitenziaria;

Michelotti 3.03, che estende la portata del reato di introduzione, messa a disposizione o utilizzo illecito di dispositivi di comunicazione da parte dei detenuti, includendovi anche singole componenti, supporti e altri strumenti idonei a effettuare comunicazioni;

Varchi 3.05, che istituisce nuclei investigativi speciali per le persone scomparse presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;

Lazzarini 3.07, che eleva da quarantacinque a cinquanta anni la differenza massima di età consentita fra gli adottanti e l'adottando;

Matone 3.08, che rafforza la posizione processuale degli affidatari e dei collocatari del minore, prevedendone la convocazione a pena di nullità, la notifica degli atti, la facoltà di intervento e di impugnazione, e imponendo al giudice di valutare in via prioritaria la loro adozione quando l'allontanamento pregiudicherebbe gravemente il minore;

Maiorano 3.09, che ridetermina il corrispettivo per l'affrancazione delle enfiteusi e dei diritti assimilati, fissandolo in quindici volte il reddito dominicale rivalutato, individua il rito applicabile alle relative controversie, ne subordina la proponibilità all'esperimento della mediazione e detta la disciplina transitoria per i giudizi pendenti;

Iezzi 3.016, che consente al questore, per le pubbliche riunioni a elevato rischio, di prescrivere ai promotori misure organizzative di prevenzione dei disordini e dei danni a beni pubblici, al prefetto di richiedere una garanzia finanziaria escutibile a copertura dei danni, e di vietare la riunione in caso di inadempienza, con sanzioni amministrative per i contravventori, escluse le riunioni elettorali;

Bisa 3.020, che introduce la digitalizzazione dei procedimenti disciplinari dei magistrati, consentendo la documentazione e conservazione telematica delle indagini, disciplinando il deposito transitorio di copie cartacee e prevedendo comunicazioni telematiche tra Ministro della giustizia e Procuratore generale della Cassazione;

Enrico Costa 3.022, che modifica il procedimento disciplinare dei magistrati ordinari, disciplinando la trasmissione degli atti al Ministro della giustizia e i termini per richiedere ulteriori indagini e la fissazione dell'udienza di discussione orale;

Iezzi 4.02, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TU immigrazione), subordinando l'accesso alla struttura di trattenimento a una visita medica dell'autorità sanitaria, su richiesta del Questore, che ne accerti la compatibilità con le condizioni di salute (in caso di urgenza può farla la Polizia di Stato e, se omessa, va effettuata entro 24 ore dall'ingresso);

Iezzi 4.03, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TU immigrazione), attribuendo ai medici militari del Corpo sanitario delle Forze armate o ai medici della Polizia di Stato la competenza ad accertare lo stato di salute dello straniero e la sua compatibilità con la permanenza nei centri di trattenimento, al momento del suo ingresso e successivamente ogni volta che serva una verifica;

Panizzut 4.05, che reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (TU immigrazione) in materia di ricongiungimento familiare;

Morrone 4.06, che reca modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TU immigrazione) in materia di ricongiungimento familiare;

Iezzi 4.07, che reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (TU immigrazione) in materia di sostenibilità del ricongiungimento familiare e di accesso alle prestazioni assistenziali;

gli identici Varchi 4.08 e Bisa 4.09, che modificano la disciplina relativa alle controversie sui permessi per protezione speciale, prevedendo la decisione del giudice monocratico, la trattazione urgente senza sospensione feriale e la revoca del patrocinio statale in caso di rigetto integrale, con motivazione sulle pretese non manifestamente infondate;

Iezzi 4.010, che modifica la disciplina dei minori stranieri non accompagnati, attribuendo al prefetto competenze sul rimpatrio, riducendo a 19 anni il prosieguo amministrativo, introducendo nuove condizioni per la sua concessione e cessazione e abbassando a 14 anni l'età per l'ingresso e il soggiorno in Italia per motivi di studio dei minori stranieri, in presenza di adeguate forme di tutela;

Iezzi 4.011, che reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 relativamente alle condizioni economiche ai fini dell'accesso e della permanenza nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale;

Pittalis 4.013, che prevede, nei ricorsi in materia di stato civile che richiedono l'accertamento della cittadinanza italiana, il trasferimento dell'intera causa alla sezione specializzata in immigrazione, con termine perentorio per la riassunzione e obbligo di versamento del contributo previsto;

Urzi 4.014, che proroga, non oltre il 28 febbraio 2029, per ventuno unità di personale, aventi qualifica di funzionario, assunte a far data dal 2 marzo 2026, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

Urzi 4.015, che reca disposizioni per il finanziamento di spese di investimento di carattere urgente da parte del Ministero dell'interno;

Paolo Emilio Russo 4.016, che prevede disposizioni urgenti per la copertura assicurativa integrativa delle spese sanita-

rie del personale civile del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;

Paolo Emilio Russo 4.017, che autorizza il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, due dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

gli identici Dondi 4.018 e Gallo 4.019, che modificano i requisiti minimi di anzianità per il passaggio dalla qualifica di Viceprefetto Aggiunto a quella di Viceprefetto, riducendo da 8 anni a 6 mesi a 7 anni di effettivo servizio dall'ingresso in carriera il numero di anni necessario ai fini del passaggio alla qualifica di viceprefetto;

Iezzi 4.020, che proroga dal 2026 al 2029 le misure di riduzione della durata dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 198 del 2022 ed estende ai corsi per commissario 116°, 117° e 118° la durata ridotta a dodici mesi, finora prevista per i corsi 113°-115°;

Iezzi 4.021, che dispone lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso interno per 411 posti da vice ispettore della Polizia di Stato (bando del 4 aprile 2024), nel limite massimo del 20% degli idonei e nell'ambito dei posti riservati al concorso pubblico, che tornano disponibili dal 31 dicembre 2026 solo se effettivamente coperti;

Bellomo 4.022, che modifica l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, prevedendo che il personale frequentatore del XVI corso-bis di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, concluso il 29 aprile 2023 con il giudizio di idoneità, sia immesso in ruolo con provvedimento avente decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2025.

Con riferimento ad alcuni altri emendamenti ritenuti ammissibili e sui quali, nondimeno, erano inizialmente sorti alcuni dubbi di coerenza con il perimetro normativo del provvedimento, fa presente di aver adottato – in questa come in altre occasioni – criteri di valutazione estensivi e ciò al fine di consentire il più ampio dibattito parlamentare.

Comunica, infine, che l'eventuale richiesta di riesame potrà essere avanzata entro le ore 17 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

C. 3068 Governo, approvato dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, non essendo presente il rappresentante del Governo – che ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla seduta odierna – rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta del provvedimento in esame e dei successivi punti all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) evidenzia criticamente come oggi fosse prevista una seduta di Commissione dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, poi annullata a causa della preannunciata assenza del Governo.

Ricordando che la Commissione non svolge sovente sedute dedicate al sindacato ispettivo, ritiene che sarebbe stato quanto meno lecito aspettarsi un maggiore impegno del Ministero, che – ricorda – oltre al Ministro conta due sottosegretari e un Vice Ministro.

Segnala che, a quanto gli risulta, analoghi problemi si sono registrati per quanto riguarda la seduta odierna di *question time* in Assemblea. Si domanda quindi se dietro a tali assenze vi sia un qualche tipo di problema politico: in ogni caso, la vicenda

denota, a suo giudizio, una mancanza di rispetto dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, assicura, in ogni caso, che sarà sua cura calendarizzare quanto prima una nuova seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione, che non si è potuta svolgere a causa dell'impossibilità del rappresentante del Governo a partecipare alla seduta odierna, che ne ha comunicato anticipatamente le ragioni.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia che l'assenza del Governo ha fatto sì che non vi sia stato alcun progresso sui numerosi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno in sede referente.

Tiene ad evidenziare che, anche in questo caso, la dilatazione dei tempi di esame dei provvedimenti in Commissione non è certo ascrivibile al comportamento delle opposizioni.

Auspica pertanto che non vi saranno forzature e compressioni dei tempi di lavoro nelle settimane prossime, con particolare riguardo all'esame dei decreti legge in corso di esame.

Lo confermerebbe, a suo avviso, il fatto che tra gli emendamenti al decreto-legge n. 168 del 2026 che oggi – a distanza di diverso tempo dalla scadenza del termine di presentazione – sono stati dichiarati inammissibili figurano quasi solo emendamenti di maggioranza: in questo caso sarà dunque difficile per la maggioranza e per il Governo attribuire alla opposizione un atteggiamento ostruzionistico al solo fine di nascondere i loro problemi.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

C. 3121 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'odierna Conferenza dei presidenti di gruppo ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento a partire da martedì 10 novembre.

Ricorda che nella precedente seduta ha comunicato la declaratoria di inammissibilità di talune proposte emendative.

Con riferimento alle richieste di riesame, la presidenza ritiene di riammettere le seguenti proposte emendative che riguardano una tematica già considerata all'interno del perimetro delle materie affrontate dal decreto-legge: Panizzut 4.05, Morrone 4.06, Iezzi 4.07, in quanto riferiti alla materia della protezione internazionale sotto il profilo dell'istituto del ricongiungimento familiare.

Avverte altresì che, in qualità di relatore, ha depositato le proposte emendative 2.7 e 2.025 del relatore (*vedi allegato 3*), per le quali fissa il termine per la presentazione di subemendamenti a domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 12.

La seduta termina alle 18.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.25 alle 18.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.

C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni.

ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica. C. 2615.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2615 Iaia, recante « Modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica », nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito,

premesso che:

la proposta in esame precisa la portata del divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero non rispondenti a talune caratteristiche di conformità, estendendo l'ambito del divieto alla detenzione a fini commerciali;

nel corso dell'esame in sede referente, è stato soppresso l'articolo 3, che

interveniva sulla disciplina sanzionatoria recata dai commi da 4-*bis* a 4-*quater* dell'articolo 261 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

il citato divieto di detenzione a fini commerciali viene sanzionato tramite le medesime misure già previste per il divieto di commercializzazione ed è quindi soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui ai medesimi stessi articoli 226-*bis* e 226-*ter*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**ART. 1.**

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 *e le parole:* , limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità,.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.1. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 *e le parole:* , limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità,.

1.2. Benzoni, D'Alessio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° ottobre 2026, è autorizzato a stabilizzare il personale di cui al comma 1, anche coloro i quali siano stati utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa di cui all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.582.017 per l'anno 2026 e di euro 30.328.068 annui a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Larra, Scarpa, Viggiano.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: Fondo da destinare ad interventi strategici *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di superare le criticità degli uffici per il processo, il Ministro della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale selettiva atta a valorizzare l'esperienza professionale effettivamente maturata del personale precario addetto nell'ufficio per il processo, secondo criteri trasparenti e verificabili.

1.6. Dori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'esperienza professionale e l'impiego del personale stabilizzato addetto all'ufficio per il processo)

1. Al fine di valorizzare le competenze professionali maturate dal personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e successivamente stabilizzato ai sensi dell'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle procedure di inqua-

drammento e di assegnazione del personale, tiene conto dell'esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato presso gli uffici giudiziari, delle attività effettivamente svolte e delle competenze giuridiche, organizzative e digitali maturate, assicurandone la valorizzazione ai fini della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché del supporto alla funzione giurisdizionale.

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli uffici giudiziari e delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento professionale, definisce con apposite linee guida nazionali le attività e le modalità di impiego del personale stabilizzato addetto all'ufficio per il processo, assicurando chiarezza nella individuazione delle mansioni, coerenza con il profilo professionale di inquadramento e prevalente destinazione alle attività di supporto alla funzione giurisdizionale, di ricerca giurisprudenziale, di studio e analisi degli affari, di preparazione delle udienze e di collaborazione alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le linee guida di cui al comma 2 individuano, altresì, criteri uniformi per l'assegnazione e la distribuzione del personale stabilizzato tra gli uffici giudiziari, tenendo conto delle professionalità acquisite, delle esigenze organizzative degli uffici, dei carichi di lavoro e delle specificità delle attività da svolgere, al fine di assicurare la continuità del modello organizzativo dell'ufficio per il processo e di prevenire impieghi non coerenti con le competenze maturate.

1.02. Benzoni, D'Alessio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato ap-

partenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità e dell'Ufficio centrale per gli archivi notarili.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento

per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui im-

porti e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, l'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 è abrogato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Estensione delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo alla magistratura di sorveglianza)

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «i tribunali o le corti di appello,» sono inserite le seguenti: «nonché i tribunali di sorveglianza,».

2. Al fine di assicurare la piena funzionalità e la continuità operativa delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo costituite presso i tribunali di sorveglianza e gli uffici di sorveglianza, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assegnare una quota di personale addetto all'ufficio per il processo, reclutato ai sensi della normativa vigente, tenendo conto del carico dei procedimenti pendenti e della specificità delle funzioni in materia di esecuzione penale e misure alternative alla detenzione.

1.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Stabilizzazione precari obiettivo convergenza dipendenti del Ministero della cultura)

1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) assegnati al Ministero della cultura, il Ministero della cultura è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cui

rapporto di lavoro è stato prorogato per l'effetto dell'articolo 2, comma 21-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 1 che:

a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono in servizio presso il Ministero della cultura;

b) hanno maturato almeno trentasei mesi di servizio alla data del 31 dicembre 2026;

c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e dei titoli di studio coerenti con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto funzioni centrali e dal vigente ordinamento professionale del Ministero.

3. L'inquadramento del personale, assunto ai sensi del comma 1, avviene nell'area funzionari e nell'area assistenti, con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale dei fabbisogni. Il Ministero della cultura provvede agli adempimenti connessi all'attuazione dei commi 1 e 2 mediante risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **1.05.** Vietri, Varchi, Antoniozzi.

* **1.06.** Gentile, Loizzo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in materia di respon-

sabilità dei prestatori di servizi di accesso alla rete)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, al comma 1, capoverso Art. 174-sexies, comma 1, le parole: « I prestatori di servizi di accesso alla rete » sono soppresse.

1.07. Dondi.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2.1.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

* **2.2.** Dori.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Durante la sessione presso la Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio svolgono un periodo non inferiore a quindici giorni di esperienza formativa carceraria, nonché di approfondimento interdisciplinare anche delle tecniche di mediazione dei conflitti, secondo le modalità operative concordate con il Consiglio superiore della magistratura ».

2.3. Enrico Costa, Bellomo, Pittalis.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Nel quadro degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti,.

2.4. Dori.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quattro periodo *con le seguenti:* tre periodi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio *e sostituire le parole:* il terzo periodo, della durata di due mesi *con le seguenti:* il secondo periodo, della durata di tre mesi *nonché le parole:* il quarto periodo, della durata di cinque mesi *con le seguenti:* il terzo periodo, della durata di sei mesi.

2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: corti d'appello *aggiungere le seguenti:* nel solo settore civile.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai magistrati ordinari il cui tirocinio ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure in materia di spese di giustizia e prestazioni obbligatorie e funzionali)

1. All'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*quater*. Nei casi di cui al comma 2, dopo la conclusione delle indagini il decreto è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione. Qualora in esito al giudizio di opposizione introdotto dall'imputato l'importo della liquidazione sia ridotto, della riduzione si tiene conto esclusivamente in sede di quantificazione delle spese del procedimento ai fini del recupero di cui all'articolo 205 ».

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Il procuratore della Repubblica adotta specifiche direttive e conseguenti misure organizzative al fine del rispetto dei termini di cui all'articolo 168-*bis*, commi 1-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

3. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, dopo il comma 90, sono inseriti i seguenti:

« 90-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia è istituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico per il monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie di cui al comma 89 del presente articolo, al quale partecipa il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

90-*ter*. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, il Comitato di cui al comma 90-*bis*:

a) monitora il sistema delle prestazioni obbligatorie e funzionali, in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale;

b) monitora le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni relative alle prestazioni obbligatorie e funzionali, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti;

c) monitora le attività di liquidazione effettuate, con particolare riferimento al rispetto dei termini di cui all'articolo 168-*bis*, commi 1-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

d) monitora l'andamento complessivo delle spese per le prestazioni di cui al comma 1, anche al fine di coadiuvare il Ministro nella redazione della relazione di cui all'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) propone l'eventuale aggiornamento delle tariffe definite con i decreti del Ministro della giustizia rispettivamente previsti dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dal comma 89 del presente articolo.

90-*quater*. I componenti del Comitato tecnico sono individuati con il medesimo decreto di cui al comma 90-*bis*, con il quale sono definite anche le modalità di consultazione degli operatori del settore. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ».

2.02. Varchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « è proposto » sono inserite le seguenti: « entro trenta

giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento ».

* **2.03.** Varchi.

* **2.04.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 300 unità.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Interventi in materia di tramutamenti e incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)

1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 10, commi 14,

15 e 16 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ».

2. All'articolo 46-terdecies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16 »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis Il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, fermo quanto previsto dal comma 1 per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale di cui al medesimo comma 1, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni. ».

* **2.06.** Varchi.

* **2.07.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto » sono soppresse.

2.08. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, la parola:

« sessantacinquesimo » è sostituita dalla seguente: « settantesimo ».

2.09. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica » sono soppresse.

2.010. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'incarico dei magistrati onorari confermati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di incarichi presso amministrazioni pubbliche, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, istituzioni dell'Unione europea, organismi internazionali o enti pubblici.

2-bis. La sospensione temporanea dell'incarico può essere autorizzata per un numero massimo di dieci unità.

2-ter. Durante il periodo di sospensione restano a carico del Ministero della giustizia il trattamento determinato ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, nonché gli oneri previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 31-bis ».

2.011. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, le parole: « agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 10 ».

2.012. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 5-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, secondo periodo, dopo le parole: « presso i tribunali per i minorenni » sono aggiunte le seguenti: « e presso i tribunali ordinari ».

2.013. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Accesso al ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio dei giudici ausiliari di corte di appello)

1. I giudici ausiliari di cui al titolo III, Capo I del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98, in servizio alla data del 31 ottobre 2026 possono essere ammessi, a domanda,

al ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, fino al compimento del settantesimo anno di età.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire un'apposita procedura valutativa, disciplinata dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. I giudici ausiliari, fermo il disposto di cui all'articolo 30-quater, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono assegnati al tribunale del capoluogo del distretto della corte di appello presso la quale esercitavano le funzioni alla data indicata al comma 1, anche in soprannumero in caso di integrale copertura della pianta organica.

4. Ai giudici ausiliari, in esito al positivo superamento della procedura di valutativa, si applicano, oltre ai commi 6, 8 e 9 dell'articolo 29, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le ulteriori disposizioni di cui al Capo XI del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017 relative ai giudici onorari di tribunale, ad esclusione dell'articolo 31.

5. Per l'espletamento della procedura valutativa di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 10.640 per l'anno 2027.

2.014. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, in materia di ricollocamento in ruolo dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) al quarto periodo, le parole: « Prima che siano trascorsi due anni » sono sostituite dalle seguenti: « Prima che sia trascorso un anno ».

2.015. Varchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « dal 1° al 31 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° agosto al 15 settembre ».

* **2.016.** Varchi.

* **2.017.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria)

1. Al fine di riordinare la carriera dei funzionari giuridico-pedagogici nell'esecuzione penale per adulti e di disciplinarne il trattamento giuridico ed economico in regime di diritto pubblico, è istituito il ruolo dei funzionari giuridico-pedagogici nell'esecuzione penale per adulti, articolato nelle seguenti qualifiche:

a) funzionario giuridico-pedagogico;

b) funzionario capo giuridico-pedagogico;

c) funzionario coordinatore giuridico-pedagogico;

d) vicedirigente giuridico-pedagogico;

e) dirigente giuridico-pedagogico.

2. L'accesso alla carriera di tale ruolo avviene esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno ed è subordinato al superamento di un periodo di formazione iniziale di durata non inferiore a un anno.

3. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dalla data in vigore della presente legge, è determinata:

a) la pianta organica del suddetto ruolo in relazione alle unità di personale appartenenti al citato profilo professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi svolti, delle responsabilità assunte e dei percorsi di formazione seguiti;

c) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari giuridico-pedagogici, compresi i posti di funzione dirigenziale.

4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« 1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dei funzionari giuridico-pedagogici dell'amministrazione penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento ».

5. Le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di educatori penitenziari si intendono riferite ai funzionari giuridico-pedagogici nell'esecuzione penale per adulti.

2.019. Varchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può presentare domanda di accesso alla procedura di concordato minore »;

b) all'articolo 74, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Si applicano gli articoli 54 e 55. »;

c) all'articolo 90, comma 5, primo periodo, dopo le parole: « la proposta di concordato del debitore », sono inserite le seguenti: « presentata con la domanda di cui all'articolo 40 »;

d) all'articolo 105, comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « In caso di deposito di proposte concorrenti oppure in caso di deposito di nuova proposta da parte del debitore successiva alle prime, la data inizialmente stabilita per il voto dei creditori è rinviata per consentire il deposito di un'ulteriore proposta. »;

e) all'articolo 109, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « si applicano le disposizioni del comma 1 » sono inserite, in fine, le seguenti: « secondo e terzo periodo »;

f) all'articolo 111, comma 1, le parole: « o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2 » sono eliminate;

g) all'articolo 112, al comma 2, alinea, dopo le parole: « o, in caso di proposte concorrenti, » sono aggiunte le seguenti: « quando si è raggiunta la maggioranza di cui all'articolo 109, comma 2, su richiesta del proponente » e le parole: « o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di

cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo » sono soppresse;

h) all'articolo 201, comma 10, le parole: « Il procedimento introdotto dalla domanda » sono sostituite dalle seguenti: « La domanda »;

i) all'articolo 207, comma 16, dopo le parole: « Le impugnazioni di cui all'articolo 206 » sono inserite le seguenti: « e i ricorsi per cassazione »;

l) all'articolo 230, al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in caso di sostituzione per garanzie rilasciate dallo Stato previa autorizzazione del giudice delegato »;

m) all'articolo 272, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-*ter*. Il debitore può chiedere che l'unica autovettura di sua proprietà non sia compresa nella liquidazione in quanto mezzo necessario per il soddisfacimento di esigenze di lavoro, cura o istruzione sue o di un suo familiare. A seguito dell'istanza di cui al primo periodo, il liquidatore, con il programma di liquidazione, rinuncia a liquidare l'autovettura, in ogni caso, se il valore del bene non è superiore a 3.000 euro e, tenuto conto delle esigenze documentate dal debitore e della convenienza della liquidazione, se il valore è superiore a 3.000 euro. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si interpreta nel senso che, in ragione della moratoria contenuta nella proposta, il pagamento dei crediti aventi privilegio, pegno e ipoteca ivi indicati e dei relativi interessi legali può essere differito sino a due anni e quindi essere eseguito, secondo le scadenze previste nel piano omologato, oltre tale termine.

2.020. Giorgianni, Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di giurisdizione di esecuzione)

1. All'articolo 19-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle somme a disposizione di Stati esteri per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate presso conti correnti bancari o postali, con riferimento ai quali il capo della rappresentanza diplomatica ha dichiarato, con le modalità di cui al comma 1, che essi contengono esclusivamente somme destinate alle predette finalità »;

b) alla rubrica, le parole: « delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere » sono sostituite dalle seguenti: « di Stati esteri e di organizzazioni internazionali ».

2.021. Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Semplificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio)

1. Al fine di promuovere la semplificazione dei servizi per cittadini e consumatori, alle disposizioni di attuazione del codice civile di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, all'articolo 66, terzo comma, dopo le parole: « posta elettronica certificata » sono aggiunte le seguenti: « , qualunque tecnologia o strumento, anche digitale, che garantisca l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione, ».

2.022. Varchi, Dondi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2029 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei tribunali e delle relative procure della Repubblica di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto fino alla scadenza di cui al comma 3 le relative piante organiche del personale amministrativo dell'UNEP sono ripristinate nelle consistenze previste anteriormente alla programmata soppressione, con l'aggiunta dei funzionari ex AUPP nel numero in servizio presso detti uffici alla data del 30 giugno 2026. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 3.100.000 per gli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.023. Testa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Ripristino di uffici giudiziari)

1. Nel distretto di corte di appello dell'Aquila sono ripristinati i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le relative procure della Repubblica.

2. Nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio

dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

3. Nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e Santa Marina Salina.

4. Nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio.

5. Nelle sezioni distaccate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte in via esclusiva le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

6. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 5, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

7. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. Il provvedimento di cui al primo periodo può essere adottato, sentiti il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, anche

in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.

8. I magistrati che, in base alle tabelle di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare di cui al medesimo articolo 7-*bis*. Nelle sezioni distaccate di tribunale non sono istituiti posti di presidente di sezione.

9. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente: « 3. La soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali di Chieti e Lanciano, prevista ai sensi degli articoli 1 e 2, acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027 ».

10. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, è abrogato.

11. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 1.439.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

12. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto nonché delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio si provvede nei limiti del personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. La tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 viene modificata in

riferimento al distretto della Corte di Appello dell'Aquila come segue:

CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA TRIBUNALE DI AVEZZANO

Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

TRIBUNALE DI CHIETI

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Guardagrele, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Lama dei Peligni, Lettopalena, Miglianico, Orsogna, Ortona, Palena, Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

TRIBUNALE DELL'AQUILA

Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

TRIBUNALE DI LANCIANO

Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Ci-

vitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fossacesia, Frisa, Gamberale, Gessopalena, Lanciano, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria.

TRIBUNALE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

TRIBUNALE DI SULMONA

Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvechio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

TRIBUNALE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti,

Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia.

TRIBUNALE DI VASTO

Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Torbruna, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina.

2.024. Testa, Gianassi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Dori.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

4-ter. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti all'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In questo caso le funzioni di coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee necessarie, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

4-ter. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita, altresì, le funzioni di coordinamento e di impulso nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

4-ter. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni di coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee necessarie a soddisfare specifiche esigenze investigative.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

4-ter. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In questo caso le funzioni di coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee neces-

sarie, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'applicazione di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale può essere disposta anche in relazione ai procedimenti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, quando siano di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « e alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ».

3.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

4-ter. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita, altresì, le fun-

zioni di coordinamento e di impulso nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis o dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'applicazione di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale può essere disposta anche in relazione ai procedimenti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, quando siano di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le

seguenti: « e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ».

3.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, premettere al capoverso 4-ter le seguenti parole: Ad eccezione di quanto previsto dal comma 4,.

3.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso un'articolazione specializzata.

3.8. Dori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali » sono sostituite dalle seguenti: « alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia ».

2-ter. All'articolo 183-*quater*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis* Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1. Quando la condanna riguarda uno dei delitti elencati dall'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere proposta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

* **3.9.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

* **3.10.** Varchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sperimentazione dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze operative del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sono stanziati 200.000 euro per l'anno 2027 da destinare alla sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è avviata con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute.

3. La formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione è svolta, se necessario e previa intesa con il Ministro della giustizia, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: dall'articolo 1 con le seguenti: dagli articoli 1 e 3-bis.

3.02. Morrone, Bisa, Matone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Norme per il contrasto alle comunicazioni illecite provenienti dagli istituti carcerari)

1. All'articolo 391-*ter* del codice penale, primo comma, dopo le parole: « dispositivo

idoneo ad effettuare comunicazioni » sono aggiunte le seguenti. « , parti di esso o altro supporto o strumento idoneo ad effettuare comunicazioni ».

3.03. Michelotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione di nuclei investigativi speciali per le persone scomparse presso le prefetture-uffici territoriali del Governo)

1. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituito il nucleo investigativo speciale per le persone scomparse (NISPS).

2. Fanno parte del NISPS: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante locale del Servizio nazionale di protezione civile, un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza, un ufficiale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, un ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un ufficiale dell'Esercito italiano, un ufficiale della Marina militare, uno psicologo o uno psichiatra specialista in profilazione criminale, un ufficiale di coordinamento delle unità cinofile e un esperto informatico. Ciascun nucleo si avvale altresì della collaborazione, in qualità di referente, di un ufficiale del corpo di polizia locale del comune nel cui territorio si svolgono le indagini.

3. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituito un tavolo tecnico a cui partecipano i soggetti di cui al comma 2. Il tavolo tecnico opera secondo le disposizioni del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, redatto in conformità alle linee guida emanate dal commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse ai sensi della legge 14 novembre 2012, n. 203, e individua il personale da formare nonché i mezzi da impiegare in via esclusiva per le operazioni investigative e di ricerca.

4. In conformità alle disposizioni della legge 14 novembre 2012, n. 203, il NISPS esercita la funzione di squadra specializzata per le ricerche ed è attivato dal prefetto, che lo coordina, a seguito della presentazione della denuncia di scomparsa di uno o più soggetti. Il prefetto opera in collaborazione con l'autorità giudiziaria e convoca il tavolo tecnico di cui al comma 3.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, per lo svolgimento delle indagini, il NISPS si avvale della collaborazione delle istituzioni e degli enti pubblici e privati ritenuti utili ai fini del buon esito delle ricerche, attivando procedure preferenziali, nel periodo compreso tra le due ore e le ventiquattro ore successive alla presentazione della denuncia di scomparsa, finalizzate all'acquisizione di immagini, registrazioni audio o video, tabulati telefonici e ogni altro strumento investigativo ritenuti necessari nonché all'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dell'autorità giudiziaria, alle intercettazioni di comunicazioni.

6. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è attivato uno sportello di comunicazione, gestito da uno psicologo di comprovata esperienza, per la tenuta dei rapporti con i familiari delle persone scomparse, i quali restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutta la durata delle indagini ai fini dell'acquisizione di ogni informazione utile alle indagini medesime nonché per ricevere aggiornamenti sull'andamento delle ricerche, in un contesto di supporto, collaborazione e fiducia.

3.05. Varchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di requisiti di età degli adottanti)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la parola: « quaran-

tacinque » è sostituita dalla seguente: « cinquanta ».

3.07. Lazzarini, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti la partecipazione del soggetto affidatario o collocatario del minore ai procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento o adottabilità a esso relativi e di permanenza del minore nella famiglia affidataria o collocataria)

1. Alla legge 4 aprile 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di intervenire nel procedimento. All'affidatario o all'eventuale famiglia collocataria sono notificati il ricorso introduttivo e i provvedimenti che riguardano il minore loro affidato o collocato presso di loro; essi hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore e di impugnare i provvedimenti che riguardano il collocamento o l'affidamento del minore, compreso il loro omesso ascolto. Tali disposizioni si applicano anche in caso di affidamento preadottivo »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il minore resta collocato o affidato alla famiglia presso la quale era stato inserito ai sensi degli articoli da 2 a 5, salvo che tale collocamento o affidamento sia contrario al suo interesse per inidoneità dei collocatari o affidatari, fino a che la famiglia naturale sia idonea ad accoglierlo, a crescerlo e ad accudirlo ai sensi della nor-

mativa vigente. Se il minore è inserito in un ambiente idoneo nella famiglia collocataria o affidataria da un periodo uguale o maggiore di sei mesi, o in casi eccezionali e motivati anche da un periodo inferiore, e l'allontanamento da questa comporta un grave e irreparabile pregiudizio al suo sviluppo psicofisico, il giudice valuta prioritariamente l'adozione da parte dei collocatari o affidatari disponendo che siano garantiti i rapporti con la famiglia di origine. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel caso previsto dalla lettera d) dell'articolo 44, qualora la famiglia collocataria o affidataria faccia istanza di adozione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di affidamento preadottivo »;

c) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis.

1. A coloro presso cui il minore è collocato o ai quali il minore è affidato, anche a titolo di affidamento preadottivo, è notificato il ricorso introduttivo e sono parti del procedimento anche davanti alla Corte di appello e alla Corte di cassazione se intervengono. I soggetti di cui al periodo precedente hanno diritto di impugnare il provvedimento che definisce il procedimento qualora sia stato omesso il loro ascolto o non gli sia stato notificato il ricorso introduttivo.

2. In caso di revoca dell'adottabilità del minore o di revoca di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'unico o di entrambi i genitori, il provvedimento che ne dispone il rientro in famiglia è notificato ai collocatari o agli affidatari, anche preadottivi, e disciplina la continuità della relazione del minore con questi. Il provvedimento di rientro in famiglia è impugnabile dai collocatari o dagli affidatari, anche preadottivi.

3. In caso di revoca dell'adottabilità, nel prosieguo dei procedimenti, i collocatari e gli affidatari sono parti del procedimento ».

3.08. Matone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Norme in materia di enfiteusi)

1. L'affrancazione delle enfiteusi rustiche, urbane ed edificatorie, nonché degli altri diritti ad esse assimilati, si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il reddito dominicale del fondo, determinato applicando le tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e alla classe e attualizzato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al momento dell'offerta.

2. Quando si contesta la sussistenza dei diritti di cui al comma 1 o l'ammontare della somma offerta, le controversie si svolgono nelle forme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150.

3. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di cui al comma 2 è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione previsto dall'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011. L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al primo periodo è condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale.

4. Le disposizioni di cui alla presente disposizione si applicano ai rapporti esistenti alla data della sua entrata in vigore.

5. I commi 2 e 3 si applicano alle controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

6. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano disciplinati dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1970, n. 1138. Nei predetti giudizi, fino al momento in cui è fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, è possibile formulare l'offerta della somma di cui al comma 1.

3.09. Maiorano, Varchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'implementazione delle misure organizzative per prevenire e ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche nonché per il risarcimento dei danni arrecati nel corso delle medesime)

1. Al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e prevenire il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità, fuori dei casi di divieto di una riunione in luogo pubblico di cui al quarto comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 giugno 1931, n. 773, il questore, ove una pubblica riunione presenti, per il luogo in cui sarà tenuta, per il numero delle persone che vi parteciperanno o per lo scopo o l'oggetto di essa, peculiari condizioni di criticità, tali da implicare una elevazione del livello di rischio per la sicurezza, può prescrivere ai promotori, in aggiunta alle prescrizioni di cui al citato articolo 18, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'adozione di misure organizzative necessarie e idonee a prevenire e a ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti di beni mobili o immobili pubblici o adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche durante lo svolgimento della riunione, nonché ad elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza generale, ferme restando le competenze dell'autorità e della forza pubblica.

2. A garanzia dell'effettiva implementazione delle misure organizzative prescritte e ai fini del concorso nella copertura degli eventuali danni arrecati ai beni di cui al comma 1 nel corso della pubblica riunione, il prefetto, previa valutazione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, può richiedere ai promotori di prestare idonea garanzia finanziaria, determinata ai sensi del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Ferme restando le forme di responsabilità previste a diverso titolo dalla normativa vigente, qualora vengano accertati danni ai beni di cui al comma 1, cagionati nel corso della riunione da partecipanti alla stessa a causa della mancata implementazione, in tutto o in parte, delle misure organizzative prescritte ovvero in occasione della violazione delle altre prescrizioni del questore, la garanzia viene escussa secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le modalità per la quantificazione dell'importo della garanzia finanziaria;

b) le modalità di prestazione della garanzia finanziaria;

c) l'escussione della garanzia finanziaria;

d) la destinazione delle somme derivanti dall'escussione della garanzia finanziaria, nonché i criteri di riparto ai fini del concorso nel ristoro dei danni accertati.

5. In caso di mancata adozione delle misure o di omessa prestazione della garanzia, il questore, nelle ipotesi di cui al quarto comma del citato articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, può vietare la riunione, ovvero prescrivere speciali modalità di svolgimento della stessa, tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza.

6. I contravventori al divieto o alle speciali prescrizioni del questore di cui al comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 40.000, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 ad euro 80.000, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

3.016. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare dei magistrati)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:

« Art. 25-ter.

(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare telematico).

1. L'attività di indagine prevista dal presente capo può essere documentata e conservata con modalità telematiche, nel rispetto delle regole tecniche definite con decreto del Ministero della giustizia concernenti la sottoscrizione, la documentazione e la conservazione degli atti, in modo tale che sia assicurata la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. Fino alla compiuta estensione della modalità telematica all'intero procedimento disciplinare, l'attività di indagine può essere depositata nel procedimento in formato analogico previa attestazione della conformità della copia analogica al documento telematico ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo tra il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione sono effettuate con modalità telematica a decorrere dalla pubblicazione del decreto del Ministero della giustizia con il quale sono definite le regole tecniche concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici con modalità telematiche, in modo tale che sia assicurata la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza della provenienza e del compimento dell'atto. ».

3.020. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare dei magistrati)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole da: « nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « con la trasmissione della copia degli atti del procedimento »;

b) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli atti, il Ministro della giustizia può richiedere al presidente della Sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Al fine di assumere le proprie determinazioni, il Ministro può indicare le eventuali indagini che ritiene necessarie al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che vi provvede entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso l'eventuale richiesta di fissazione dell'udienza è proposta dal Ministro nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo ».

3.022. Enrico Costa, Bellomo, Pittalis.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.1. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: « competenti a ricevere » sono inserite le seguenti: « da soggetti esterni convenzionati, individuati esclusivamente fra quelli

che si occupano in maniera stabile e competente di protezione internazionale, ».

4.2. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il documento rilasciato ai sensi del comma 3 costituisce titolo idoneo ad attestare la regolarità del soggiorno del richiedente protezione internazionale per tutto il periodo di validità e, nelle more del suo rinnovo, fino alla conclusione del relativo procedimento, purché permangano le condizioni previste dalla normativa vigente. Il rilascio e il rinnovo del documento non possono essere subordinati alla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente prevista dalla legge. Eventuali ritardi imputabili all'amministrazione competente non pregiudicano la continuità del soggiorno regolare né l'esercizio dei diritti riconosciuti al richiedente, incluso il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa, alle condizioni previste dalla legislazione vigente. ».

4.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di assicurare il tempestivo e uniforme svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, anche in relazione all'attuazione del Patto dell'Unione europea per la migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno, mediante apposite convenzioni, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,

n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – INVITALIA, anche per attività di committenza ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-ter. Al fine di garantire l'espletamento del servizio di notificazione degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, lo stanziamento iscritto sul piano gestionale 4 del medesimo capitolo 2255, relativo al servizio di notifica degli atti amministrativi, è incrementato di euro 281.089 per l'anno 2026.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, complessivamente pari a euro 281.089 per il 2026 e a euro 585.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché interventi urgenti per la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

4.4. Kelany.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 ago-

sto 2026 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), numero 5), dopo il numero 5.1), è inserito il seguente:

«5.1.1) al secondo periodo, le parole: “alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente per la convalida” »;

b) alla lettera f), capoverso, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in quanto compatibili. Si applica, altresì, l'articolo 3, comma 1, lettera c-ter), del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.»;

1-ter. All'articolo 12, comma 2, lettera b), numero 6), capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fermo di cui al comma 2-quinquies non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.

4.5. Kelany.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione del Meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti alle frontiere esterne e alle procedure di asilo in frontiera)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 2-bis è inserito il seguente:

« Art. 2-ter.

(Meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti alle frontiere esterne e alle procedure di asilo alla frontiera)

1. In attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, è istituito presso il Ministero dell'interno il Meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali, di seguito denominato "Meccanismo", competente a svolgere i compiti e le attività previsti dalla medesima disposizione unionale. Il Meccanismo opera altresì, per quanto compatibile, ai fini del meccanismo di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali in relazione ai cittadini di paesi terzi le cui domande di asilo sono esaminate secondo la procedura di frontiera, in attuazione dell'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348.

2. Il Meccanismo opera con indipendenza di valutazione e di giudizio, senza vincoli di subordinazione gerarchica, né obbligo di ricevere o accettare istruzioni da autorità pubbliche coinvolte negli accertamenti.

3. Il Meccanismo è costituito da un organo collegiale composto da:

a) un magistrato in quiescenza, con funzioni di presidente;

b) un prefetto in quiescenza, con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante del mondo accademico con esperienza consolidata nella materia dell'immigrazione e dell'asilo.

4. Il Meccanismo si avvale della consulenza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

5. Il Meccanismo assicura il coordinamento con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, anche in qualità di meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (OPCAT), nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Garante per la protezione dei dati personali, con il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il coordinamento di cui al primo periodo può essere realizzato tramite appositi protocolli d'intesa sottoscritti con i Garanti.

6. I componenti dell'organo collegiale di cui al comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, tra persone che non svolgano attività al servizio della pubblica amministrazione e che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti al rispetto dei diritti fondamentali. La durata dell'incarico è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata, il componente è sostituito con le medesime modalità per la durata residua. Ai componenti dell'organo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Non possono far parte dell'organo collegiale di cui al comma 3 coloro che, nei tre anni precedenti la nomina, abbiano ricoperto incarichi o svolto funzioni direttamente connesse allo svolgimento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 o delle procedure di frontiera, né coloro che siano titolari di incarichi politici elettivi o di governo. I componenti rendono, all'atto dell'insediamento e annualmente, una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse e non possono, nel corso del mandato, svolgere attività politiche, amministrative o professionali incompatibili con l'indipendenza e l'imparzialità del Meccanismo.

8. Il Ministero dell'interno assicura il necessario supporto logistico, organizzativo, amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività del Meccanismo mediante il personale già in servizio presso i propri uffici, individuato in ragione delle conoscenze e delle competenze acquisite negli ambiti di attività del Meccanismo. A tal fine il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuovi uffici o strutture amministrative, senza incremento della propria dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il personale che presta supporto alle attività del Meccanismo conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo.

9. Al fine di consentire al Meccanismo lo svolgimento delle attività di competenza, le amministrazioni interessate assicurano ai componenti del Meccanismo:

a) l'accesso effettivo a tutti i luoghi pertinenti, comprese strutture di accoglienza e centri di trattenimento;

b) l'accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti, nella misura necessaria all'adempimento del mandato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza nei confronti degli ospiti delle strutture;

c) la possibilità di colloquio con le persone sottoposte agli accertamenti o alle procedure di frontiera e, ove necessario, con il personale coinvolto, senza pregiudizio per l'ordinario svolgimento delle attività rispettivamente previste dal regolamento (UE) 2024/1356 e dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Meccanismo garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, per consentire l'avvio, ove necessario, di indagini su tali

accuse e monitorarne i progressi, a tal fine segnalando all'autorità giudiziaria tali presunte violazioni all'esito di una preliminare e sommaria verifica della fondatezza delle relative accuse e ricevendo dall'autorità giudiziaria stessa periodiche informazioni sullo stato del procedimento.

11. Il Meccanismo, con proprio provvedimento, disciplina i profili concernenti l'organizzazione e i modi di svolgimento delle attività di competenza, nonché le modalità di comunicazione con le autorità interessate. Col medesimo provvedimento, per le finalità di cui al comma 2, sono adottate misure organizzative e funzionali idonee a prevenire conflitti di interesse e interferenze indebite, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356.

12. Il Meccanismo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea, nonché al Parlamento e al Governo, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, sulle criticità riscontrate e sullo stato di attuazione delle eventuali raccomandazioni formulate.

13. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente della Repubblica per la nomina dei componenti del Meccanismo, di cui al comma 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite di euro 5.000.000 per il 2026 ed euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulle risorse del Programma nazionale BMVI 2021-2027, finanziato dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) di cui al regolamento (UE) 2021/1148, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità applicabili. ».

4.01. Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Ai fini di assicurare l'applicazione delle disposizioni del patto dell'Unione eu-

ropea sulla migrazione e l'asilo con riguardo alle modalità di trattenimento, all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. La persona trattenuta accede alla struttura previa visita medica effettuata dall'autorità sanitaria competente, su richiesta del Questore, volta ad accertare la compatibilità delle sue condizioni di salute con l'ingresso e la permanenza nella struttura di trattenimento. Nei casi di urgenza, la visita medica può essere effettuata anche dai medici appartenenti alla Polizia di Stato. Nei casi in cui la persona trattenuta non abbia effettuato la visita di cui ai precedenti periodi, la medesima deve aver luogo entro ventiquattro ore dall'ingresso nella struttura. ».

4.02. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Ai fini di assicurare l'applicazione delle disposizioni del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo con riguardo alle modalità di trattenimento, all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Le autorità sanitarie competenti ad accertare lo stato di salute dello straniero e la sua compatibilità con la permanenza nei centri di cui al presente articolo sono i medici militari del Corpo Sanitario delle Forze Armate ovvero i medici della Polizia di Stato. Tale accertamento viene

effettuato al momento dell'ingresso dello straniero nella struttura di trattenimento e successivamente nei casi in cui vi sia necessità di procedere ad una sua verifica. ».

4.03. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 28, comma 1-bis, dopo le parole: « protezione internazionale, » sono inserite le seguenti: « nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere a), c), e i), 27-ter, 27-quater, 27-quinquies e 27-sexies ».

4.04. Kelany, Varchi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, in materia di ricongiungimento familiare, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-bis, sopprimere le parole: « c) e d), »;

b) all'articolo 29:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in forza di matrimonio trascritto in Italia » e le lettere c) e d) sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: « Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati » sono sostituite dalle seguenti: « Ove lo stato di cui al comma 1, lettera b), non possa essere documentato »;

3) al comma 1-ter, le parole: « di cui alle lettere a) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera a) »;

4) al comma 3, lettera b):

a) al primo periodo, le parole: « all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere » sono sostituite dalle seguenti: « al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere »;

b) al secondo periodo, le parole: « dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

5) al comma 3, la lettera b-bis) è soppressa;

6) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera b), deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato, se il richiedente è lavoratore subordinato ovvero, se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da

parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione. ».

4.05. Panizzut, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

b) al comma 1-bis, le parole: « lettere b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c) »;

c) al comma 1-ter, le parole: « di cui alle lettere a) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera a) »;

d) al comma 3:

1) alla lettera b), al primo periodo, le parole: « non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale aumentato » e il secondo periodo è soppresso;

2) alla lettera b-bis), le parole: « dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione » sono sostituite

dalle seguenti: « dei familiari che si intende ricongiungere ovvero della loro iscrizione »;

e) al comma 10, alinea, le parole: « Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « La richiesta di ricongiungimento familiare non è consentita ».

4.06. Morrone, Bisa, Matone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di sostenibilità del ricongiungimento familiare e di accesso alle prestazioni assistenziali)

1. Al fine di assicurare che il ricongiungimento familiare sia accompagnato da adeguate condizioni di autonomia economica, abitativa e sanitaria del nucleo familiare e di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema nazionale di protezione sociale, all'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « nonché di idoneità abitativa » inserire le seguenti: « , tenuto conto anche delle dimensioni del nucleo familiare »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere » sono sostituite dalle seguenti: « aumentato in misura non inferiore al 150 per cento dell'importo annuo dell'assegno sociale per il primo familiare da ricongiungere e al 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno sociale per ciascun ulteriore familiare »;

3) dopo la lettera *b-bis)*, aggiungere la seguente:

« *b-ter)* della capacità del richiedente e del nucleo già residente in Italia di far fronte alle spese ordinarie di mantenimento dei familiari ricongiunti senza fare

ricorso alle prestazioni assistenziali non fondamentali »;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Ai fini della verifica delle condizioni economiche di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, sono computati esclusivamente redditi da lavoro, dipendente o da attività autonoma, da pensione, ovvero da altre fonti di reddito aventi carattere stabile e legale. Non concorrono alla determinazione del requisito le prestazioni assistenziali o gli altri sussidi, contributi, bonus o trasferimenti erogati a carico della finanza pubblica, salvo quelli aventi natura previdenziale o contributiva. »;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

« *6-bis.* Il familiare cittadino di Paese terzo che abbia ottenuto il diritto di ingresso e soggiorno in Italia esclusivamente in conseguenza di un procedimento di ricongiungimento familiare, nei primi trentasei mesi di soggiorno effettivo e continuativo, è soggetto a un regime di accesso qualificato alle prestazioni assistenziali finanziate integralmente o prevalentemente dalla fiscalità generale.

6-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, procede all'individuazione di tutte le prestazioni di natura non contributiva, finanziate dalla fiscalità generale, soggette ad Isee, aventi natura di bonus, contributo, agevolazione o sostegno economico di carattere non essenziale, ai fini dell'adozione di un elenco nazionale delle prestazioni assistenziali soggette al regime di qualificazione di cui al comma *6-bis*. L'elenco è aggiornato annualmente.

6-quater. Nel periodo di trentasei mesi di cui al comma *6-bis* è comunque garantito l'accesso alle prestazioni aventi carattere fondamentale, nonché alle prestazioni previdenziali e alle prestazioni derivanti da rapporti assicurativi o contributivi, nel ri-

spetto della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. »;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di verifica periodica delle condizioni economiche e abitative del nucleo familiare che ha ottenuto il ricongiungimento, nonché le modalità di interoperabilità dei dati tra Sportello unico per l'immigrazione, INPS, Agenzia delle entrate e amministrazioni competenti. ».

4.07. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il tribunale decide in composizione monocratica. »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nei procedimenti previsti dal presente articolo non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e la controversia è trattata in ogni grado in via d'urgenza. »;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nella sentenza. »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno per protezione speciale ».

* **4.08.** Varchi.

* **4.09.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo relativamente ai minori stranieri non accompagnati, alla legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « tribunale per i minorenni competente » sono sostituite dalle seguenti: « prefetto del luogo dove si trova il minore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2, le parole: « anche su richiesta dei servizi sociali, » sono soppresse; dopo le parole: « con decreto motivato, » sono inserite le seguenti: « su richiesta documentata presentata anche dai servizi sociali del comune, a pena di inammissibilità, entro il compimento del diciottesimo anno di età, » e la parola: « ventunesimo » è sostituita dalla seguente: « diciannovesimo »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Il tribunale per i minorenni può disporre, in ogni tempo, la cessazione della misura, quando risulti da una relazione dei servizi sociali che il neomaggiorenne abbia tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione del percorso di inserimento sociale. ».

2. All'articolo 33, comma 2-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « dal tribunale per i minorenni competente » sono sostituite dalle seguenti: « dal prefetto del luogo in cui si trova il minore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente ».

3. All'articolo 19, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: « e al Tribunale per i minorenni » sono aggiunte le seguenti: « per la verifica dell'eventuale esistenza di un provvedimento che dispone la tutela nei confronti del minore ovvero, in caso negativo, ».

4. All'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

4.010. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di condizioni economiche per l'accesso e la permanenza nel sistema di accoglienza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , per tutto il periodo in

cui permane la condizione di insufficienza dei mezzi »;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alle risorse effettivamente disponibili per il richiedente e per i propri familiari. La valutazione è effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze individuali del richiedente, della composizione del nucleo familiare e delle esigenze di accoglienza particolari, nonché della necessità di assicurare una qualità di vita adeguata che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale. »;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Quando accerta che il richiedente in accoglienza dispone di mezzi sufficienti ai sensi del comma 3, il prefetto territorialmente competente dispone, con decreto motivato, la cessazione totale o parziale delle condizioni materiali di accoglienza a carico dello Stato. La cessazione è limitata alle condizioni materiali di accoglienza ai cui costi il richiedente può provvedere con le risorse effettivamente disponibili. Il provvedimento è adottato sulla base di una valutazione individuale, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e dei propri familiari. La cessazione totale o parziale delle condizioni materiali di accoglienza non pregiudica l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

3-*ter*. Qualora, successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3-*bis*, vengano meno o si riducano i mezzi economici disponibili, oppure sopravvengano circostanze rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 3, il richiedente può chiedere il riesame del provvedimento. Il prefetto, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, dispone, con decreto motivato, il ripristino totale o parziale delle condizioni materiali di accoglienza, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente decreto.

3-*quater*. Quando accerta che il richiedente disponeva, nel periodo in cui ha beneficiato delle condizioni materiali di

accoglienza, di mezzi sufficienti a sostenerne, in tutto o in parte, i costi, il prefetto dispone, con decreto motivato, il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dallo Stato. Il rimborso è determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili nel periodo considerato e alle condizioni materiali di accoglienza delle quali il richiedente ha beneficiato, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto delle circostanze individuali, della composizione del nucleo familiare e delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e dei propri familiari.

3-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto dal momento della comunicazione all'interessato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e sono comunicati altresì al gestore del centro. Avverso i provvedimenti di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. »;

4) al comma 4, al primo periodo, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, »;

b) all'articolo 23:

1) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

2) il comma 6 è abrogato.

4.011. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato il 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno nel biennio 2026-2027 è autorizzato ad assumere, nei limiti delle

attuali dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di n. 100 unità di personale a tempo indeterminato, in possesso di adeguata esperienza nel campo dell'immigrazione, da inquadrare nell'Area dei funzionari, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*quater* del predetto decreto legislativo e il bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore in argomento, ivi inclusa quella maturata per un periodo di almeno 6 mesi nell'ambito di rapporti collaborazione o consulenza con Organismi internazionali o Agenzie dell'Unione europea. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 225.745 per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 225.745 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.012. Kelany.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia in materia di procedimenti per l'accertamento dello stato di cittadinanza)

1. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Quando per la decisione del ricorso di cui al comma 1 il giudice deve

pronunciarsi sullo stato di cittadinanza italiana, rimette tutta la causa alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di cui all'articolo 19-bis, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa, ai fini della trattazione ai sensi del citato articolo 19-bis. Resta fermo l'obbligo di versamento del contributo di cui all'articolo 13, comma 1-sexies, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2002, n. 115. ».

4.013. Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Interventi in materia di proroga da parte del Ministero dell'interno di ventuno contratti di lavoro a tempo determinato per il completamento delle attività connesse all'attuazione del PNRR)

1. Per garantire un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino a raggiungere una durata complessiva non superiore a trentasei mesi, e comunque non oltre il 28 febbraio 2029, ventuno contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nella qualifica di funzionario, di cui otto stipulati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e tredici stipulati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.124.556 per gli anni 2027 e 2028 ed euro 187.426 per l'anno 2029. Con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, si provvede al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, per i corrispondenti importi riferiti agli anni 2027, 2028 e 2029, in via cumulativa, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b) del medesimo decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.124.556 per gli anni 2027 e 2028 e ad euro 187.426 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.014. Urzì.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni per il finanziamento di spese di investimento di carattere urgente da parte del Ministero dell'interno)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato per i settori della motorizzazione, delle infrastrutture e della telematica, di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'ammodernamento della flotta aerea di Stato, per il potenziamento e l'aggiornamento dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi di soccorso e antincendio boschivo, per l'innovazione tecnologica, per l'allestimento e l'aggiornamento dei laboratori, per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, per le esigenze dei Nuclei investigativi antincendio nonché per il poten-

ziamento e l'ammodernamento delle sale mediche presso le sedi centrali e territoriali, nonché di quelli del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie per le esigenze di innovazione tecnologica degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'Interno, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.700.000 per l'anno 2026, di euro 16.100.000 per l'anno 2027, di euro 16.500.00 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, da destinare:

a) quanto a euro 9.300.000 per l'anno 2026, e ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informatici per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore delle infrastrutture, nonché per il potenziamento dell'armamento, equipaggiamento e indumenti anche speciali per l'operatività della Polizia di stato;

b) quanto a euro 3.100.000 per l'anno 2026, a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'ammodernamento della flotta aerea di Stato, per il potenziamento e l'aggiornamento dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi di soccorso e antincendio boschivo, per l'innovazione tecnologica, per l'allestimento e l'aggiornamento dei laboratori, per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, per le esigenze dei Nuclei investigativi antincendio, nonché per il potenziamento e l'ammodernamento delle sale mediche presso le sedi centrali e territoriali;

c) quanto a euro 2.300.000 per l'anno 2026, ad euro 2.600.000 per l'anno 2027 e ad euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie per l'adeguamento e il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica di riferimento degli uffici cen-

trali dipartimentali e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e per la digitalizzazione di servizi istituzionali centrali e periferici, ivi incluso il potenziamento delle misure di sicurezza e di contrasto alle minacce cyber.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 14.700.000 per l'anno 2026, a euro 16.100.000 per l'anno 2027, a euro 16.500.00 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.015. Urzì.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Interventi urgenti per la copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale civile del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa)

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, anche attraverso la valorizzazione del relativo personale, è autorizzata la spesa annua, di 2.700.000 euro, per il Ministero dell'interno, e di 2.000.000 euro, per il Ministero della difesa a decorrere dall'anno 2026, destinata alla copertura di forme di assistenza sanitaria integrativa del personale, dirigenziale e non, dell'amministrazione civile dell'interno e di quello civile del Ministero della difesa, previo riparto delle risorse complessive in ragione della consistenza numerica del personale destinatario del beneficio assistenziale, distinto per categorie. I criteri e le modalità del riparto delle risorse destinate a ciascuna delle diverse componenti di

personale sono definiti, per ogni singola area negoziale di riferimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 2.700.000 euro, per il Ministero dell'interno, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 2.000.000 euro, per il Ministero della difesa, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4.016. Paolo Emilio Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali del Ministero dell'interno nonché in materia di funzionamento dei servizi digitali in uso alle articolazioni territoriali dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Al fine di conferire maggiore efficienza alle procedure amministrativo-contabili connesse alle attività di gestione finanziaria di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali del

predetto Ministero è incrementata di due unità. Conseguentemente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, due dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 95.892 per l'anno 2026 e di euro 383.569 annui a decorrere dall'anno 2027 a titolo di trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché la spesa di euro 840 per l'anno 2026 e di euro 3.360 a decorrere dall'anno 2027 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 64.320 per l'anno 2026.

2. Allo scopo di potenziare per l'anno 2026 ed assicurare per le annualità successive, in termini di efficienza e funzionalità i servizi di connettività delle sedi delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, in linea con la diffusa digitalizzazione dei processi amministrativi, nonché i relativi servizi di sicurezza informatica, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2026, euro 4.872.032 per l'anno 2027 ed euro 5.624.100 a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, al fine di assicurare i servizi di posta elettronica ordinaria, i servizi di automazione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ivi inclusa la sicurezza informatica, è autorizzata la spesa di 4.000.000 per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari ad euro 5.161.052 per l'anno 2026, euro 5.258.961 per l'anno 2027 ed euro 6.011.029 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo

parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.017. Paolo Emilio Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di carriera prefettizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: « con almeno otto anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno sette anni ».

* **4.018.** Dondi.

* **4.019.** Gallo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di riduzione della durata dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del personale della Polizia di Stato e di evitare flessioni dei relativi livelli di operatività, nonché di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, nonché al fine di potenziare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2023 al 2029 »;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole: « Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « I corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato dal 113° al 118° » e, all'ultimo periodo, le parole: « Per il 113°, il 114° e il 115° corso » sono sostituite dalle seguenti: « Per i corsi dal 113° al 118° »;

c) al comma 6-bis, primo periodo, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2029 »;

d) al comma 6-ter, primo periodo, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2029 ».

4.020. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-quinquies), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si provvede mediante lo scorrimento dei posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi della lettera c-ter) del citato articolo 2, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, nella misura massima del venti per cento dei candidati idonei, nel limite della dotazione organica e nell'ambito dei posti riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31

dicembre 2026, a condizione che tali posti siano effettivamente coperti.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che tali posti siano effettivamente coperti ».

3. All'articolo 74, comma 11-*quater*, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 del 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che tali posti siano effettivamente coperti ».

4. All'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che tali posti siano effettivamente coperti ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 942.756,30 per l'anno 2026, a euro 3.771.008,55 per l'anno 2027, a euro 4.101.366,75 per l'anno 2028, a euro 5.092.430, 25 per l'anno 2029, euro 4.404.668,70 per l'anno 2030, a euro 3.716.918,25 per gli anni 2031 e 2032, a euro 3.746.449,80 per l'anno 2033, a euro 3.949.751,85 per l'anno 2034, a euro 4.049.579,70 per l'anno 2035 e a euro 3.628.118,25 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.021. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti per il personale della Polizia di Stato)

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Il personale frequentatore del XVI corso *bis* di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, concluso il 29 aprile 2023 con il giudizio di idoneità, è immesso in ruolo con provvedimento avente decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2025. ».

4.022. Bellomo.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: per la continuità operativa *con le seguenti:* per assicurare la continuità operativa nel rispetto della tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori delle società interessate e delle imprese dell'indotto. L'autorizzazione al pagamento non costituisce titolo per la prosecuzione dell'attività produttiva in deroga alle prescrizioni ambientali e sanitarie vigenti o ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

5.1. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo la prededuzione dei crediti delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, rimodulandone l'ordine di priorità.

5.2. Donno, L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Nei contratti di appalto e subappalto stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi alle attività per le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1, gli organi commissariali inseriscono clausole che assicurano:

a) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, pertinenti all'attività svolta;

b) la verifica periodica della regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti contributivi e assicurativi;

c) in caso di subentro di un nuovo appaltatore, la continuità occupazionale del personale già impiegato nell'appalto, con salvaguardia dell'anzianità e del trattamento economico e normativo, secondo modalità definite previo confronto con le organizzazioni sindacali;

d) obblighi di formazione e coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

1-ter. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori.

5.3. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I pagamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati mediante l'utilizzo di risorse aventi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinazione vincolata agli interventi di bonifica, risanamento ambientale, decarbonizzazione o tutela sanitaria. Entro trenta giorni dalla medesima data, gli organi commissariali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del

made in Italy un programma aggiornato degli interventi di adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, di manutenzione e di messa in sicurezza, con indicazione, per ciascun intervento, delle risorse disponibili, dei responsabili e dei termini di realizzazione. Il programma e i relativi aggiornamenti trimestrali sono pubblicati nei siti internet delle amministrazioni straordinarie e trasmessi alla regione e ai comuni territorialmente interessati. Restano ferme le competenze delle autorità di controllo e i termini più stringenti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti amministrativi e giudiziari.

5.4. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Gli organi commissariali trasmettono trimestralmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sui pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, recante l'indicazione delle categorie di debiti soddisfatti, dei criteri adottati, delle risorse utilizzate, dei debiti scaduti ancora da soddisfare e dei relativi tempi previsti di pagamento. La relazione dà altresì conto dell'andamento occupazionale delle società interessate e delle imprese dell'indotto, della regolarità dei pagamenti delle retribuzioni e dello stato di attuazione degli interventi ambientali e di sicurezza. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette le relazioni alle Commissioni parlamentari competenti. Qualora emergano inadempienze agli obblighi previsti dal presente articolo, i Ministeri competenti richiedono agli organi commissariali un piano correttivo da presentare entro quindici giorni e ne verificano l'attuazione. Restano in ogni caso assicurati i pagamenti delle retribuzioni e quelli necessari agli interventi urgenti di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza.

5.5. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organi commissariali predispongono, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, un piano di salvaguardia occupazionale relativo ai lavoratori delle società dei Gruppi di cui al comma 1 e ai lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impiegati nelle attività dei medesimi Gruppi. Il piano individua i livelli occupazionali e le professionalità da tutelare, le misure volte a evitare licenziamenti e dispersione delle

competenze, nonché le modalità di impiego del personale nelle attività di manutenzione, messa in sicurezza, risanamento ambientale e riconversione produttiva. Gli organi commissariali conformano al piano le decisioni relative all'affidamento, al rinnovo, alla riduzione e alla cessazione degli appalti. Il piano è trasmesso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne verificano trimestralmente l'attuazione nell'ambito delle rispettive competenze.

5.6. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

ALLEGATO 3

**DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del
Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE 2.7 E 2.025 DEL RELATORE

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole da: Al-
l'articolo 21 fino alle parole: La sessione
con le seguenti: In deroga all'articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio
2006, n. 26, al fine di valutare l'efficacia di
un percorso formativo dei magistrati ordi-
nari che comprenda anche la partecipa-
zione all'attività giurisdizionale nel se-
condo grado di merito, per i magistrati
dichiarati idonei all'esito del concorso in-
detto con il decreto del Ministro della giu-
stizia 22 ottobre 2025, pubblicato sulla *Gaz-
zetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 83 del 24
ottobre 2025, la sessione del tirocinio.*

2.7. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Misure urgenti per la messa in sicurezza del
Palazzo di Giustizia di Locri)*

1. Al fine di assicurare la continuità
della funzione giurisdizionale e la sicu-

rezza del personale e dell'utenza, è asse-
gnato al comune di Locri un contributo
straordinario di 6 milioni di euro per gli
anni 2026, 2027 e 2028, destinato a inter-
venti urgenti di messa in sicurezza dell'e-
dificio sede del Palazzo di Giustizia di
Locri.

2. Al fine di garantire la tempestiva
esecuzione degli interventi, la stazione ap-
paltante può procedere ad affidamenti an-
che in deroga alle norme contenute del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui
al comma 1 è autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2026, di euro 2.000.000
per l'anno 2027 e di euro 3.500.000 per
l'anno 2028, cui si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma
1, sostituire le parole: dall'articolo 1 con le
seguenti: dagli articoli 1 e 2-bis.*

2.025. Il Relatore.